

Assicurazione R.C. per Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "MotoConMe"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Se è assicurato un soggetto diverso dal Contraente, tutte le informazioni presenti in questo documento sono riferite a tale soggetto.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza MotoConMe prevede l'erogazione di una somma a titolo di risarcimento per la Responsabilità Civile (R.C.) in seguito ai danni causati a terzi, derivanti dall'utilizzo di ciclomotori, motocicli e quadricicli per il trasporto di persone ad uso privato, con formula *bonus malus*. Può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a cose o persone dall'utilizzo del veicolo
- ✓ Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del veicolo, durante la circolazione, a terzi non trasportati.

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alle persone e di € 1.300.000 per i danni alle cose o animali, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

La polizza prevede la possibilità di aggiungere le seguenti garanzie opzionali:

[Incendio e Furto](#)

[Infortuni del Conducente](#)

[Tutela legale](#)

[Assistenza stradale e Minikasko abbigliamento](#)

[Eventi naturali](#)

Tutte le opzionali presentano propri massimali che puoi consultare in dettaglio in altri documenti.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dalla polizza:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni da lui causati alla persona e alle cose
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing, per i danni alle cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto precedente e altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, purché conviventi con esse o a loro carico, per i danni alle cose
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto nel caso in cui chi è assicurato sia una società, per i danni alle cose.

Non sono inoltre assicurati i danni conseguenti alla circolazione del veicolo in aree civili o militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, salvo che la circolazione del veicolo assicurato sia autorizzata dall'Autorità competente.

Per tutte le garanzie la copertura non opera in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

La polizza prevede ulteriori esclusioni che puoi consultare più dettagliatamente in altri documenti.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia potrebbe chiederti la restituzione delle somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) in caso di:

- ! conducente non abilitato alla guida, salvo in caso di patente o in attesa di rilascio che venga rilasciata nei tre mesi successivi
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
- ! veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria

Per l'elenco completo puoi consultare gli altri documenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, in Italia e negli altri Stati dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, in Islanda, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. Le coperture sono valide anche negli Stati indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) la cui casella non sia stata barrata.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (ad esempio sui dati personali-familiari e quelli relativi al veicolo e al suo uso) e di comunicare, nel corso della polizza, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, le tue dichiarazioni false o reticenti possono comportare:
 - la perdita, totale o parziale, del diritto a ricevere il pagamento
 - la richiesta della Compagnia di restituzione (totale o parziale) delle somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa)
 - la cessazione della polizza
- In caso d' incidente, tu o il Conducente o il Proprietario, dovete avvisare la Compagnia entro 3 giorni dallo stesso, presentando la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio annuale all'emissione della polizza in un'unica soluzione: puoi pagare tramite addebito sul tuo conto corrente o con le modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione quale *data di decorrenza*, se il premio è stato pagato; se invece paghi il premio dopo la *data di decorrenza* le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture hanno durata annuale (o più breve, solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Protezione), senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta.

La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se hai acquistato la polizza con una delle modalità di vendita a distanza (Banca Online di Intesa Sanpaolo) oppure in caso di acquisto al di fuori dei locali della Banca e ci ripensi, puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui cominciano le coperture, senza penali e senza indicare il motivo, e ottenere la restituzione del premio al netto delle imposte.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi, sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.